

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 992)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MEDICI)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1960

Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici

ONOREVOLI SENATORI. — Nel fermento di idee cui ha dato luogo la presentazione del disegno di legge sul piano decennale di sviluppo della scuola, concordi opinioni sono state manifestate sulla necessità di predisporre strutture idonee a realizzare gli impegni assunti. Fra i problemi di struttura, sui quali più frequentemente e con generale consenso si è posto l'accento, è quello relativo all'amministrazione della scuola e della pubblica istruzione in genere, sui servizi e sugli organi centrali e periferici; su quella attività, insomma, che è, sì, strumentale rispetto alla scuola propriamente detta, ma che in certo senso ne condiziona l'efficienza e lo sviluppo.

Le condizioni dell'efficienza organizzativa e funzionale dell'apparato dell'amministrazione della pubblica istruzione, al centro e in periferia, influiscono decisamente sul buon esito di qualsiasi provvidenza nel campo scolastico e della cultura, i cui risultati non

potrebbero essere positivi, se l'organizzazione e l'amministrazione delle istituzioni scolastiche e culturali fossero affidate a servizi inadeguati, o scarsamente efficienti negli uomini, nei mezzi e nei metodi. Le strutture, i compiti, la riorganizzazione e il ridimensionamento dei servizi e degli uffici centrali e periferici non sono aspetti secondari, ma primari e determinanti di qualsivoglia piano di azione per la scuola e per le attività culturali, come del resto è stato riaffermato dallo stesso Parlamento nella discussione sul disegno di legge n. 129 (atto Senato).

Invero, le strutture e l'apparato dell'Amministrazione della Pubblica istruzione non sono rispondenti allo sviluppo e all'estensione degli affari che si sono verificati nei settori scolastico e non scolastico dal 1939 in poi; inadeguate, per generale riconoscimento, alle esigenze attuali e pressanti cui devono far fronte, non sopporterebbero ulteriore appesantimento a seguito di nuovi maggiori im-

pegni genericamente prevedibili per la progressiva naturale espansione dell'istruzione e specificamente previsti per il programma di sviluppo della scuola.

Giova altresì ricordare che l'ultima revisione dei ruoli organici, e non di tutti i ruoli, risale al 1948 (per l'Amministrazione delle antichità e belle arti, deve risalirsi al 1907). Ma quella revisione fu del tutto inadeguata alle concrete esigenze del momento.

Si usciva dalla guerra e dall'immediato dopoguerra con tutte le necessità impellenti connesse con i compiti istituzionali del Ministero. Nel 1948 era già in atto il processo di espansione di attribuzioni da allora in sempre crescente sviluppo. Attribuzioni del tutto nuove erano derivate al Ministero e ai Provveditorati agli studi per effetto:

a) della istituzione della Scuola popolare, subito affermatasi con centinaia di migliaia di alunni e con decine di migliaia di insegnanti;

b) della soppressione dell'E.N.I.M.S. e la conseguente assunzione dei compiti relativi a migliaia di istituti e scuole di istruzione non statale;

c) dell'inquadramento in ruoli statali di oltre seimila insegnanti di educazione fisica già appartenenti ai ruoli della soppressa g. i. l.;

d) dell'inquadramento nei ruoli statali di oltre settemila unità di personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore;

e) dell'aumento della popolazione scolastica e conseguente incremento delle istituzioni, tale che per ogni sessione di concorsi-esami di Stato per l'insegnamento medio pervengono oltre 120.000 domande;

f) del numero dei maestri elementari, che è passato da 111.262 nel 1938-39 a 195.000, e del numero degli insegnanti di ruolo delle scuole di istruzione secondaria, che è passato da 40.823 nel 1938-39 a 80.000.

* * *

Muovendo da queste premesse, si è predisposto l'unito disegno di legge, caratteriz-

zato essenzialmente dalle seguenti soluzioni sui principali problemi di fondo:

AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PROVVEDITORATI AGLI STUDI

A) RIORDINAMENTO DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Che si concreta:

1) nella istituzione della Direzione generale della istruzione secondaria di 1° grado, enucleandosi dalle due Direzioni generali dell'istruzione secondaria superiore i servizi relativi alla scuola media e alle scuole di avviamento, per attuare immediatamente il necessario coordinamento in tutto il settore dell'istruzione secondaria inferiore e preordinare gli sviluppi per il nuovo assetto organizzativo e didattico della scuola d'obbligo dagli 11 ai 14 anni;

2) nella istituzione della Direzione generale dell'istruzione professionale, per lo sviluppo degli istituti professionali, mentre la Direzione generale dell'istruzione tecnica conserverà la propria competenza per i vari tipi di istituti tecnici;

3) nella istituzione della Direzione generale dell'educazione popolare, ai cui servizi è già preposto un Direttore generale, come previsto dalla legge 12 febbraio 1958, n. 45;

4) nel proporre all'Ispettorato per la istruzione non statale un funzionario con qualifica di Direttore generale, in aderenza alla portata ed all'impegno degli affari concernenti la scuola non statale ed alla conseguente responsabilità del funzionario preposto al ramo; è appena il caso di mettere in rilievo che con la proposta non si istituisce una Direzione generale, dovendosi conservare all'organo relativo le caratteristiche e quindi la configurazione di Ispettorato corrispondenti alla sua natura e ai suoi compiti. Del resto, a tale soluzione si è già pervenuti per i servizi della scuola popolare, con legge 12 febbraio 1958, n. 45;

5) nella istituzione di un Ispettorato per per l'istruzione artistica, per corrispondere all'importanza e alla possibilità di sviluppo di tale ordine di studi nel nostro Paese, importanza e possibilità ora sacrificate dal rilievo e dall'immediatezza di altre materie, che maggiormente urgono nell'Amministrazione delle belle arti;

6) nella istituzione di un Servizio centrale per i concorsi a cattedre nelle scuole secondarie e artistiche.

Si provvede inoltre alla istituzione del Servizio per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della Scuola, che di fatto funziona da tempo alle dirette dipendenze del Ministro, nonchè all'istituzione dell'Ispettorato per gli esami di Stato, affinchè questo delicato aspetto della vita della scuola sia oggetto di attenta cura e assiduo studio e vigilanza.

In sostanza, il riordinamento preordinato tende anche ad alleggerire le Direzioni generali maggiormente impegnate ed oberate (quelle dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale, dell'istruzione tecnica, delle antichità e belle arti), le quali con difficoltà possono dedicare a taluni settori della loro attuale più vasta competenza — quali la scuola media, la scuola di avviamento professionale, gli istituti professionali, le istituzioni scolastiche di istruzione artistica e musicale — quelle particolari cure che si reputano necessarie in rispondenza al rilievo che tali settori hanno nell'azione del Ministero; tende ancora a dare autonomia e rango adeguati ai servizi che si occupano degli anzidetti settori e che abbisognano di azione vigile e diretta non facilmente praticabile finchè essi restano inseriti in organismi di più vasta e generale competenza.

B) UNIFICAZIONE DEI RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

La separazione dei ruoli, fin qui adottata, non è in alcun modo giustificata, nemmeno dalla diversa preparazione (le prove di esame vertono sulle stesse materie; identici sono i titoli di studio richiesti per l'ammissio-

sione). In pratica, ai due distinti concorsi di accesso fin qui espletati si presentano generalmente le stesse persone fisiche, che nella scelta dell'uno o dell'altro ruolo manifestano sempre perplessità e pentimenti. Sicchè, interesse del servizio e dei partecipanti ai concorsi consigliano un reclutamento unico e l'unificazione dei ruoli. La fusione dei ruoli tende a facilitare l'auspicato maggiore avvicinamento dell'Amministrazione centrale alla vita della scuola e consente la fungibilità del personale nell'utilizzazione al centro e in periferia con il vantaggio della maggiore esperienza e della più approfondita conoscenza dei servizi centrali e locali, del contatto diretto con istituzioni e personale amministrato. La maggiore conoscenza della vita della scuola, oltre che l'adeguata e aggiornata preparazione culturale e professionale specifica dei funzionari, dovrebbero assicurare ai futuri dirigenti dell'Amministrazione maggiore stima e prestigio nell'esercizio della funzione delicata ed impegnativa di amministratori della scuola e del suo personale.

L'unificazione dei ruoli del personale di carriera direttiva è limitata alle qualifiche di consigliere di 1^a, 2^a e 3^a classe.

Sono previste, nell'attuazione dell'unificazione dei ruoli delle varie carriere, opportune garanzie di rispetto delle posizioni di ruolo e di residenza acquisite (vedi articoli 6 e 8).

In calce alle tabelle, che formano parte integrante del disegno di legge, sono indicati i contingenti di impiegati da utilizzare nei servizi dell'Amministrazione centrale e nei Provveditorati agli studi.

C) INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE

Nell'attuale situazione, anche prescindendo da esigenze nuove del resto prevedibili o previste, non si tratta di un'ordinaria periodica revisione di contingenti, ma di un vero e proprio ridimensionamento.

Qualche esempio lumeggia la situazione del tutto anomala:

a) l'attuale dotazione di vice Provveditori agli studi è di 45 unità, per 91 uffici provinciali; con l'organico proposto il numero dei vice Provveditori viene determinato

in 160, con l'espressa previsione (art. 3) per ogni Provveditorato di provincia con popolazione superiore a 400.000 abitanti di almeno due vice Provveditori;

b) l'attuale numero di direttori di sezione è di 50 unità, mentre funzionano di fatto al Ministero 92 Divisioni ed uffici equiparati.

L'inadeguatezza iniziale dell'incremento del 1948 ha via via assunto proporzioni sempre più gravi e cominciò, di fronte alle nuove esigenze, a delinearsi il fenomeno dei comandi e dei distacchi di personale appartenente ad altri ruoli.

Attualmente, nell'amministrazione centrale, in aggiunta alle 1.139 unità di personale appartenente agli appositi ruoli, prestano servizio 835 *comandati*. Analogamente, nei Provveditorati agli studi, i cui ruoli hanno una consistenza complessiva di 3.090 posti, i *comandati* sono oltre 2.000: cioè, il numero del personale *comandato* o *distaccato* è poco meno che uguale a quello del personale appartenente ai ruoli.

La stessa imponenza del fenomeno dimostra che esso scaturisce da una situazione reale di concrete ed obiettive esigenze. Non esiste, si può dire, relazione su ispezioni eseguite da funzionari della Finanza e del Tesoro, specialmente nei Provveditorati agli studi, in cui non si lamentino nello stesso tempo, la scarsità del personale di ruolo e non si raccomandino l'eliminazione dei comandi e dei distacchi del personale, specie di quello insegnante.

Muovendo da tale situazione, il ridimensionamento delle consistenze organiche non poteva essere costretto nei limiti propri delle revisioni conseguenti e graduali periodici sviluppi della *res amministrata*. L'incremento complessivo dei posti, consistente in 2.148 unità, resta tuttavia ancora al di sotto del numero complessivo del personale che di fatto presta servizio negli uffici. Le dotazioni complessive, per i Provveditorati agli studi e per l'Amministrazione centrale, vengono portate a 6.533 unità. Tenuto presente che il personale delle scuole d'istruzione elementare e secondaria amministrato ha raggiunto le 280.000 unità, che a decine di mi-

gliaia di unità ammontano le istituzioni e gli uffici dipendenti, che il personale della Amministrazione centrale deve assolvere anche ai compiti relativi agli altri settori della Pubblica istruzione (istruzione superiore, accademie e biblioteche, antichità e belle arti, istruzione artistica), è di tutta evidenza che il rapporto tra amministratori ed amministrati è pienamente nei limiti dei più rigorosi criteri di prudenza e di economia, specie con riferimento agli sviluppi cui si va incontro col Piano decennale e della gradualità di applicazione degli incrementi proposti, sulla quale converrà brevemente soffermarsi. L'articolo 10 prevede che per un quinquennio non possano essere indetti concorsi oltre il limite di un quinto dei posti disponibili e che, per la nomina dei vincitori, debba risultare che siano cessati almeno altrettanti comandi o distacchi di personale direttivo, insegnante e non insegnante di istituti e scuole di ogni ordine e grado presso gli uffici cui si riferiscono le tabelle organiche allegate al disegno di legge. Questa norma chiarisce sufficientemente anche la portata del divieto dei comandi e distacchi e si prevede la graduale restituzione agli istituti e scuole di provenienza, entro un quinquennio, degli attuali *comandati* e *distaccati*.

Dal divieto restano ovviamente esclusi i comandi legislativamente previsti, quali, ad esempio, quelli presso Università e Istituti superiori, presso le scuole italiane all'estero, presso le scuole dipendenti dal Ministero della difesa, presso gli Istituti di belle arti, di musica, d'arte drammatica e licei artistici, presso i Patronati scolastici, presso lo E.N.A.M., per i servizi delle pensioni, eccetera e gli altri che si ritenga di prevedere *legislativamente*.

SOPRINTENDENZE ED ISTITUTI DI ANTICHITA' E BELLE ARTI

Da molti anni le Soprintendenze alle antichità e belle arti si dibattono in una grave crisi dovuta alla insufficienza degli attuali organici di fronte ai compiti sempre maggiori che l'Amministrazione deve affrontare.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Mentre da una parte il fervore di opere in ogni campo, da quelle di restauro dei monumenti a quelle di scavo, dall'azione sempre più vasta di tutela delle bellezze naturali e del paesaggio all'apertura al pubblico di nuovi importanti musei e gallerie, impegna sempre più la responsabilità dell'Amministrazione, dall'altra si deve constatare un progressivo depauperamento del personale, dovuto a cessazioni dal servizio, alle quali non possono corrispondere nuove assunzioni, date le vigenti norme circa il riassorbimento del personale in soprannumero e il divieto di assunzione di nuovo personale non di ruolo. E poichè già nel passato gli organici degli istituti di antichità e d'arte erano del tutto insufficienti, si può ben comprendere in quale difficile situazione viene a trovarsi questo particolare e delicato settore della pubblica istruzione.

Nel 1923, con il regio decreto 31 dicembre, n. 3164, fu attuato un riordinamento degli uffici che, con il passare degli anni, si dimostrò sempre più inadeguato, tanto da rendere necessaria l'emanazione della legge 22 maggio 1939, n. 823, con la quale si provvide ad aumentare il numero delle Soprintendenze, per realizzare una più efficace azione di tutela del patrimonio artistico. Però la legge, mentre aumentò il numero delle circoscrizioni territoriali ed assegnò maggiori compiti alle Soprintendenze, non provvide ad ampliare corrispondentemente gli organici. Per ragioni di economia imposta dalle contingenze, tale adempimento fu rinviato ad epoca migliore. Si è venuta a creare perciò una vasta frattura tra l'ordinamento degli uffici e gli organici del personale. Infatti, ad esempio, mentre per legge sono previste oggi 60 Soprintendenze, oltre 6 istituti autonomi, il numero dei Soprintendenti previsto dall'organico è di appena 40 e ciò comporta che molti istituti debbono essere retti da funzionari con qualifiche inferiori, i quali per età e per non rimproverabile inesperienza non hanno la maturità necessaria per occupare così importanti uffici.

Identica situazione di disagio si verifica anche in tutti gli altri ruoli delle Soprinten-

denze e degli Istituti di antichità e belle arti e, in modo particolare, in quello del personale della carriera ausiliaria, per cui diventa davvero arduo compito provvedere alla custodia e alla buona manutenzione dei nostri preziosi ed ammirati musei e monumenti.

Su tale situazione è stata spesso volte richiamata l'attenzione dei due rami del Parlamento dagli onorevoli relatori al bilancio del Ministero della pubblica istruzione, e, recentemente, nella seduta pomeridiana del 9 luglio 1959 del Senato lo stesso Presidente della 6^a Commissione, senatore Zoli, segnalò, come sopra si è ricordato, le carenze degli organici del personale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione.

Per eliminare gli inconvenienti lamentati sono state predisposte le norme di cui agli articoli 12 e 32 dell'allegato disegno di legge, con le quali vengono riordinate le Soprintendenze e gli Istituti di antichità e d'arte.

Le Soprintendenze alle antichità e belle arti, attualmente ammontanti a 60, vengono fissate in 66, con un modesto aumento dovuto alla necessità di dare autonomia funzionale ad alcuni Musei e Gallerie di grande importanza.

Per quanto riguarda l'ordinamento del personale, si è ritenuto indispensabile addiventare alla divisione dei ruoli del personale tecnico-direttivo a seconda delle varie principali specializzazioni. Pertanto, il personale è stato suddiviso in tre ruoli: degli archeologi, degli storici dell'arte e degli architetti. A tale ruolo viene aggiunto il ruolo speciale tecnico dell'Istituto centrale del restauro e dei Laboratori del restauro, già esistente e previsto dalla legge 22 luglio 1939, n. 1240. I ruoli stessi vengono ampliati in modo da adeguare il personale al nuovo ordinamento e alle accresciute esigenze dei servizi.

Per le carriere di concetto viene disposto un generale riordinamento. Attualmente esistono due soli ruoli e cioè quello dei disegnatori e quello dei segretari. Nel nuovo ordinamento sono previsti, invece, cinque ruoli e precisamente quello dei ragionieri,

destinato a dare un definitivo riassetto ai servizi di economato; quello dei restauratori di opere d'arte, particolarmente richiesto dalla moderna tecnica del restauro; quello dei disegnatori; quello dei geometri la cui opera è preziosa specie presso le Soprintendenze ai monumenti ed infine quello dei segretari, che, liberato dalle varie incombenze per le quali fino ad oggi è stato utilizzato, viene restituito ai suoi compiti naturali che sono quelli prettamente amministrativi. Per la carriera esecutiva sono confermati i tre ruoli esistenti, due dei quali, però, e precisamente quello degli aiutanti e dei restauratori, vengono trasformati in ruoli degli assistenti e degli operatori tecnici, al fine di far corrispondere le qualifiche alle funzioni in effetti esercitate.

Nessuna particolare riforma strutturale viene apportata all'organico del ruolo dei custodi.

A quest'ultimo, come agli altri ruoli delle carriere di concetto, viene assicurato un migliore sviluppo di carriera, per adeguarli ad analoghi ruoli esistenti presso altre Amministrazioni.

Le disposizioni transitorie prevedono il necessario inquadramento del personale nelle nuove qualifiche e stabiliscono agevolazioni per il personale in servizio presso le Soprintendenze e gli Istituti di antichità e belle arti in occasione di concorsi per l'immissione di nuovo personale nei rispettivi ruoli.

SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE, BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE, ISTITUTO PER IL CATALOGO UNICO E ISTITUTO DI PATOLOGIA DEL LIBRO

Le raccolte degli Istituti bibliografici, per ragioni di varia natura, tra cui, preponderanti, quelle di carattere storico (le principali biblioteche, attualmente denominate nazionali, non sono infatti che le biblioteche degli ex Stati italiani), sono ordinate, schedate, catalogate e sistemate con criteri molto eterogenei. E infatti, per l'unificazione dei vari cataloghi, il Centro nazionale, isti-

tuito con legge 7 febbraio 1951, n. 82, ha dovuto iniziare la preliminare revisione dei cataloghi delle singole biblioteche con criteri uniformi.

D'altra parte, mentre le varie branche dell'Amministrazione della pubblica istruzione si articolano in uffici locali che, seguendo le direttive ministeriali, presiedono agli istituti periferici e ne coordinano le attività indirizzandole a comuni mete, soltanto le biblioteche statali aperte al pubblico non fanno capo ad alcun organo investito di analoghi compiti.

Si è ritenuto, quindi — in considerazione delle necessità riscontrate e in omaggio al principio del decentramento amministrativo — di attribuire più vasti compiti alle Soprintendenze bibliografiche istituite con regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2074, che finora hanno limitato la loro attività alle sole biblioteche non governative. In conseguenza di ciò, i Soprintendenti bibliografici vengono ad assumere nell'assetto amministrativo una preponderante importanza, che pone di necessità la loro qualifica all'apice della carriera direttiva del personale delle biblioteche pubbliche governative.

L'ordinamento proposto prevede inoltre la soppressione del Centro nazionale per il catalogo unico, i cui compiti vengono affidati ad apposito istituto che sarà retto da un Soprintendente bibliografico. Si potrà ovviare così agli inconvenienti connessi con il mantenimento di un ente per l'assolvimento di funzioni tipicamente statali; ente che, per l'esiguità dei fondi a disposizione, non è più in grado di garantire adeguatamente l'espletamento delle incombenze istituzionali.

Ciò premesso, anche per questa parte si poneva l'esigenza di adeguamento dei ruoli alla rilevata e sempre crescente espansione dei compiti dell'Amministrazione delle biblioteche e delle Soprintendenze bibliografiche. Le carriere sono state sostanzialmente mantenute nelle strutture attuali, togliendo, però, di mezzo evidenti sperequazioni con carriere similari di altre Amministrazioni.

Da segnalare, in particolare, la soluzione che si dà al problema del personale del Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Soppresso il Centro, si stabilisce la cessazione dal servizio del relativo personale, al quale viene offerta la possibilità di essere assunto, previo giudizio di idoneità, nelle categorie di personale statale non di ruolo con la prospettiva di immissione nei ruoli aggiunti: soluzioni, queste, già praticate per casi analoghi di altre Amministrazioni.

Le norme finali stabiliscono che per quanto non previsto dalla presente legge e che

non sia in contrasto con la medesima si applicano le disposizioni vigenti.

Per quanto riguarda l'onere della spesa derivante dalla legge medesima si provvederà per l'esercizio finanziario 1960-61, mediante riduzione dello stanziamento del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire ad oneri di carattere ordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

CARRIERE, RUOLI E DOTAZIONI
ORGANICHE

Art. 1.

*(Rinvio a tabelle - Divieto di comandi
e di distacchi)*

Le carriere, i ruoli e le relative dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti, delle Soprintendenze bibliografiche, delle biblioteche pubbliche governative e dell'Istituto di patologia del libro sono stabiliti nelle tabelle allegate alla presente legge.

I posti recati in aumento dalle tabelle allegate alla presente legge nella qualifica di ispettore generale o equiparata riassorbono altrettanti posti in soprannumero conferiti nella qualifica stessa, a norma della legge 19 ottobre 1959, n. 928. Nel ruolo della carriera direttiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui alla tabella G, il riassorbimento ha luogo con le modalità di cui all'articolo 30 della presente legge.

È fatto divieto di disporre il comando e il distacco, anche solo di fatto, di personale direttivo, insegnante e non insegnante di scuole e di istituti di ogni ordine e grado presso gli uffici ai quali si riferiscono i ruoli di cui alle allegate tabelle, tranne che nei casi previsti da leggi speciali.

Il personale indicato nel precedente comma che all'entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando o di distacco deve essere restituito alle scuole e agli istituti di provenienza entro e non oltre i limiti di tempo di cui al primo comma del successivo articolo 11.

TITOLO II

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
E PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Art. 2.

(Ordinamento dell'Amministrazione centrale)

L'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione è ordinata come segue:

Direzione generale del personale, degli affari generali;

Direzione generale dell'istruzione elementare;

Direzione generale dell'istruzione secondaria di 1° grado;

Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale;

Direzione generale dell'istruzione tecnica;

Direzione generale dell'istruzione professionale;

Direzione generale dell'istruzione universitaria;

Direzione generale dell'educazione popolare;

Direzione generale delle antichità e belle arti;

Direzione generale delle accademie e biblioteche;

Direzione generale degli scambi culturali e delle zone di confine;

Ispettorato per l'istruzione artistica;

Ispettorato per l'istruzione media non statale;

Servizio centrale per l'educazione fisica e sportiva;

Servizio centrale per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola;

Servizio centrale per i concorsi delle scuole secondarie e artistiche;

Ispettorato per gli esami di Stato.

All'Ispettorato per l'istruzione media non statale è preposto un funzionario con qualifica di Direttore generale.

Art. 3.

(Vice provveditori agli studi)

Il vice provveditore agli studi è il diretto collaboratore del provveditore agli studi che sostituisce nei casi di assenza o di impedimento. Esercita ogni altra attribuzione che gli sia conferita dalle leggi o dai regolamenti o, per delega, dal provveditore.

Nelle provincie con oltre 400.000 abitanti, il provveditore agli studi è coadiuvato da almeno due vice provveditori agli studi, il più anziano dei quali esercita le funzioni vicarie.

Ai vice provveditori agli studi si applicano le norme previste per i direttori di sezione ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di ispettore centrale di 2^a classe per l'istruzione media, classica, scientifica e magistrale e di provveditore agli studi di 2^a classe, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 276, lettera c), e dell'articolo 282, lettera b), numero 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

(Promozioni a direttore di sezione e a vice provveditore agli studi)

Salvo il disposto del successivo articolo 8, la promozione a direttore di sezione e a vice provveditore agli studi, nei ruoli di cui all'allegata tabella A, si consegue mediante unico concorso per esame di merito distinto o mediante unico esame di idoneità. Il numero dei posti da conferire nell'uno e nell'altro ruolo è distintamente indicato nel bando di concorso.

Il conferimento dell'una o dell'altra qualifica e l'inquadramento dei rispettivi ruoli sono disposti secondo l'ordine di graduatoria tenuto conto delle opzioni dei vincitori.

Art. 5.

(Personale di carriera esecutiva)

Gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi che rivestono le qualifiche di applicato tecnico di prima e di seconda classe e di applicato tecnico aggiunto disimpegnano le mansioni di operatori di meccanografia e fotoriproduzione; quelli che rivestono la qualifica di dattilografo di prima e di seconda classe e di dattilografo aggiunto disimpegnano esclusivamente mansioni di dattilografia e di stenografia.

Nei concorsi per esami di ammissione al ruolo predetto, sono riservati:

— il decimo dei posti per il conferimento della qualifica di applicato tecnico aggiunto;

— i tre decimi dei posti per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto.

Oltre alle prove di cui all'articolo 182 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il conseguimento della qualifica di applicato tecnico aggiunto, gli aspiranti debbono superare una prova pratica su mezzi meccanografici e di fotoriproduzione e, per il conseguimento della qualifica di dattilografo aggiunto, una prova pratica di dattilografia nonché una prova pratica di stenografia o su mezzi meccanici.

Art. 6.

(Assegnazioni e trasferimenti)

L'assegnazione ad uffici nell'Amministrazione centrale ed ai Provveditorati agli studi, nonché il trasferimento da uffici della Amministrazione centrale ai Provveditorati agli studi, e viceversa, dei consiglieri di I, II e III classe e del personale appartenente ai ruoli di cui alle allegate tabelle C, D, E ed F sono disposti nel limite delle dotazioni stabilite in calce alle tabelle stesse.

Nei confronti del personale appartenente, alla entrata in vigore della presente legge,

a ruoli separati per l'Amministrazione centrale e per i Provveditorati agli studi, i trasferimenti di cui al precedente comma non possono essere disposti se non a domanda.

Art. 7.

*(Inquadramento nei ruoli unificati -
Soppressione di ruoli transitori)*

I consiglieri di I, II e III classe e gli impiegati delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione centrale ed a quelli dei Provveditorati agli studi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nei ruoli di cui alle allegate tabelle A, C, D, E ed F, nella qualifica corrispondente a quella rivestita, secondo l'anzianità posseduta.

Gli archivisti, gli applicati e gli applicati aggiunti dei ruoli della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi che, alla entrata in vigore della presente legge, esercitano le mansioni di cui al primo comma dell'articolo 5 sono rispettivamente collocati, con le anzianità possedute, nelle corrispondenti qualifiche di applicato tecnico di prima e di seconda classe e di applicato tecnico aggiunto ovvero di dattilografo di prima o di seconda classe e di dattilografo aggiunto.

Sono soppressi i ruoli transitori aggiunti al ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione di cui ai quadri 13/d, 51/c, 71/e annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Gli impiegati appartenenti ai ruoli di cui al precedente comma nonché quelli provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei posti aggiunti istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, presso l'Amministrazione centrale e presso i Provveditorati agli studi, sono collocati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, conservando

a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera.

In dipendenza di tale collocamento, i suddetti ruoli ordinari sono aumentati per ciascuna qualifica di un numero di posti pari a quello complessivo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche corrispondenti dei ruoli transitori e dei posti aggiunti di cui al precedente comma.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 8.

(Promozioni del personale proveniente dai ruoli separati)

Per un quinquennio dalla entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nelle dotazioni stabilite per l'Amministrazione centrale e quelli disponibili nelle dotazioni stabilite per i Provveditorati agli studi nelle note in calce alle tabelle A, C, D, E ed F, allegate alla presente legge, sono conferibili soltanto al personale proveniente, rispettivamente, dal soppresso ruolo della Amministrazione centrale e da quello dei Provveditorati agli studi.

Art. 9.

(Concorso riservato a posti di vice segretario)

Nella prima applicazione della presente legge i due quinti dei posti che nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo di cui all'allegata tabella D sono attribuiti alla dotazione prevista per gli uffici dell'Amministrazione centrale e i due quinti dei posti che vanno ad incremento della dotazione già esistente per i Provveditorati agli studi sono conferiti mediante concorso per esami riservato agli impiegati della carriera esecutiva provenienti, rispettivamente, dal soppresso ruolo della Amministrazione centrale o dal soppresso ruolo dei Provveditorati agli studi, alle con-

dizioni e secondo le norme stabilite dalla legge 2 aprile 1958, n. 320.

Un altro quinto dei posti è conferito mediante concorso per esame speciale riservato alle medesime categorie di impiegati che siano in possesso, alla entrata in vigore della presente legge, di titolo di studio di istruzione media di 2° grado, ferme restando le altre disposizioni richiamate nel precedente comma.

L'esame speciale consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso.

Art. 10.

(Concorso riservato a posti di agente tecnico)

Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili, per l'accesso alla qualifica iniziale, nel ruolo degli agenti tecnici di cui alla allegata tabella *F*, sono riservati, mediante concorso per titoli, integrato da una prova di idoneità tecnica, al personale ausiliario, di ruolo e non di ruolo, comunque in servizio negli uffici dell'Amministrazione centrale.

Art. 11.

(Limite dei posti da mettere a concorso)

I posti che per effetto della presente legge vanno ad incrementare le attuali consistenze organiche dei ruoli di cui alle tabelle *A*, *C*, *D*, *E* ed *F*, allegate alla presente legge, compresi i posti derivanti da vacanze nelle qualifiche superiori, non possono essere messi a concorso, in ciascuno degli anni del quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in misura superiore al quinto. I vincitori dei concorsi non possono essere nominati se almeno altrettante unità di personale direttivo, insegnante e non insegnante già comandate o distaccate presso l'Amministrazione centrale e i Provveditorati agli studi non siano state

restituite alle scuole ed agli istituti di provenienza.

Dal limite e dalla condizione stabiliti nel precedente comma si prescinde nei concorsi riservati, in applicazione della presente legge, ad impiegati appartenenti a ruoli della Amministrazione della pubblica istruzione.

TITOLO III

AMMINISTRAZIONE DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

Art. 12.

(Soprintendenze ed istituti di antichità e belle arti)

Organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, per i compiti concernenti gli interessi archeologici, artistici, monumentali, storici e panoramici, sono le Soprintendenze alle antichità e belle arti, il cui numero complessivo è fissato in 66, così suddiviso:

Soprintendenze alle antichità	N. 23
Soprintendenze alle gallerie	» 18
Soprintendenze ai monumenti	» 15
Soprintendenze ai monumenti e gallerie	» 10

Ferme restando le attribuzioni fissate dall'articolo 2 della legge 22 maggio 1939, n. 823, alle Soprintendenze alle antichità sono preposti soprintendenti del ruolo degli archeologi, a quelle alle gallerie soprintendenti del ruolo degli storici dell'arte e a quelle ai monumenti soprintendenti del ruolo degli architetti. Alle Soprintendenze ai monumenti e gallerie sono preposti soprintendenti del ruolo degli storici dell'arte o degli architetti a seconda della preminenza degli interessi artistici o monumentali della circoscrizione.

L'Istituto centrale del restauro, il Gabinetto nazionale delle stampe, il Gabinetto fotografico nazionale, la Calcografia nazionale, il Museo d'arte orientale e il Museo

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle arti e tradizioni popolari in Roma e l'Opificio delle pietre dure in Firenze conservano l'attuale ordinamento.

Alla direzione dell'Istituto centrale del restauro è preposto un soprintendente del ruolo degli storici dell'arte; alla direzione degli altri istituti indicati nel precedente comma sono preposti impiegati della carriera direttiva, di cui alla tabella G, lettere a), b) e c), allegata alla presente legge, con qualifica non superiore a direttore.

La denominazione e la circoscrizione delle Soprintendenze, di cui al primo comma del presente articolo, sono fissate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti a sezioni I, II, III e IV unite.

Art. 13.

(Economati)

Presso le Soprintendenze e gli Istituti di cui al terzo comma del precedente articolo è istituito un ufficio economato, posto alle dirette dipendenze del soprintendente o del capo dell'istituto, al quale è preposto un impiegato della carriera di concetto dei ragionieri delle Soprintendenze alle antichità e belle arti con la qualifica di economo.

Detto ufficio provvede alla riscossione delle tasse d'ingresso e di esportazione, alla compilazione degli inventari del materiale mobile e coadiuva il soprintendente od il capo dell'istituto nella sua qualità di funzionario delegato in tutti gli atti di natura contabile.

L'economato è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Resta ferma peraltro la responsabilità del soprintendente o del capo dell'istituto per tutto quanto attiene alla gestione patrimoniale e finanziaria della Soprintendenza o dell'Istituto cui sono rispettivamente preposti.

Le deleghe per la riscossione degli stipendi e degli assegni fissi, retribuzioni e compensi a favore del personale delle Soprintendenze o degli Istituti di cui al terzo

comma dell'articolo 12 della presente legge debbono essere rilasciate ad un dipendente delle predette Soprintendenze od Istituti diverso dall'economato.

Art. 14.

(Nomina degli ispettori e degli architetti)

La nomina in prova ad ispettore e ad architetto in uno dei tre ruoli di cui alla allegata tabella G, lettere a), b) e c), si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli.

Per gli ispettori archeologi e storici dell'arte è prescritta la laurea in lettere o filosofia, integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera. Per gli architetti è prescritta la laurea in architettura o in ingegneria civile edile.

Il Ministro della pubblica istruzione, qualora le esigenze dell'Amministrazione lo richiedano, può riservare alcuni dei posti disponibili nella qualifica iniziale dei tre ruoli anzidetti a candidati in possesso di particolari specializzazioni.

Per i posti riservati alla specializzazione in paleontologia è ammessa anche la laurea in scienze naturali, integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione.

Art. 15.

(Promozione a direttore)

La promozione a direttore si consegue mediante concorso per titoli al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova, nonché gli impiegati di ruolo aggiunto della carriera direttiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti che abbiano compiuto in detto ruolo e in quello speciale transitorio di provenienza sei anni di effettivo servizio.

Art. 16.

*(Personale dell'Istituto centrale
e dei Laboratori di restauro)*

Il personale appartenente al ruolo dei chimici, fisici e microbiologi, di cui alla tabella G, lettera d), allegata alla presente legge, presta la sua opera presso l'Istituto centrale del restauro in Roma o presso altri laboratori di restauro in attività nelle Soprintendenze.

Al ruolo di cui al precedente comma si accede mediante pubblico concorso per esami e per titoli. Per i chimici è prescritta la laurea in chimica, per i fisici la laurea in fisica e per i microbiologi la laurea in chimica o in farmacia o in scienze naturali o in scienze biologiche.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 290 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i chimici, i fisici e i microbiologi conseguono la promozione alla qualifica equiparata a direttore di divisione, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo ventuno anni di carriera.

Art. 17.

(Nomine nei ruoli della carriera di concetto)

L'assunzione nel ruolo di cui all'allegata tabella H, lettera a), è effettuata mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale.

L'assunzione nei ruoli, di cui all'allegata tabella H, lettere c), d) ed e), è effettuata mediante pubblici concorsi per esami e per titoli, per partecipare ai quali sono richiesti, rispettivamente, i seguenti titoli di studio:

1) per il ruolo dei disegnatori, diploma di maturità artistica o licenza di istituto d'arte o diploma di professore di disegno architettonico conseguito presso un ex istituto di belle arti od anche diploma di maturità classica o scientifica purchè integrato

dal primo biennio di ingegneria civile edile o di architettura;

2) per il ruolo di geometri, diploma di geometra;

3) per il ruolo dei restauratori di opere d'arte, diploma di maturità artistica o licenza di istituto d'arte o diploma di restauratore rilasciato dall'Istituto centrale del restauro.

Art. 18.

(Nomine nei ruoli della carriera esecutiva)

La nomina in prova ad assistente si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso di licenza media inferiore o titolo equipollente. I concorsi sono distinti per ciascuna delle seguenti specializzazioni: antichità, monumenti, musei e gallerie.

La nomina in prova ad operatore tecnico si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso di licenza di scuola media inferiore, di licenza di scuola d'arte o di altro titolo equipollente. I concorsi sono distinti per ciascuna delle seguenti specializzazioni: restauratori di statue, di bronzi, di stampe, di disegni e di oggetti antichi in genere, mosaicisti, lavoratori di pietre dure, fotografi e calcografi.

Art. 19.

*(Promozioni nei ruoli della carriera
esecutiva)*

Le promozioni a primo assistente ed a primo operatore tecnico sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova.

Le promozioni ad assistente capo e ad operatore tecnico capo si conseguono:

a) per la metà dei posti, mediante concorso per esami, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto undici anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova, nonchè gli impiegati dei ruoli aggiunti, rispettivamente, degli aiutanti e dei restauratori della carriera esecutiva, che abbiano compiuto nei ruoli medesimi e nei ruoli speciali transitori di provenienza complessivamente undici anni di effettivo servizio;

b) per l'altra metà, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i primi assistenti e i primi operatori tecnici che abbiano compiuto tredici anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova.

I posti non conferiti ai sensi delle disposizioni contenute nella lettera a) del precedente comma vanno aggiunti a quelli da attribuire mediante scrutinio per merito comparativo.

Gli esami consistono in due prove scritte, di cui una a carattere pratico, ed una orale. Si applicano le norme di cui all'articolo 187, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Art. 20.

(Personale ausiliario)

La nomina a custode e guardia notturna in prova si consegue mediante pubblico concorso al quale sono ammessi coloro che abbiano compiuto gli studi di istruzione obbligatoria.

Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato. Dal concorso sono escluse le donne.

Le promozioni a primo custode e a custode capo sono conferite a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati del ruolo che abbiano compiuto nelle qualifiche immediatamente inferiori cinque anni di effettivo servizio.

L'indennità di guardia notturna, di cui al regio decreto 7 agosto 1909, n. 668, e successive modificazioni, per la vigilanza

notturna nelle gallerie, musei, monumenti e scavi, è elevata a lire 350 per ogni notte di servizio di dodici ore.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 21.

(Inquadramento nella carriera direttiva delle Soprintendenze)

Il personale appartenente al ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, di cui al quadro 13/a annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è inquadrato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, udito il parere del Consiglio di amministrazione, nei ruoli di cui alla tabella G, lettere a), b) e c), allegata alla presente legge, ai quali sono connesse funzioni pari a quelle organicamente esercitate dal personale medesimo nel ruolo di provenienza.

Il collocamento in ciascuno dei tre ruoli è effettuato con l'attribuzione della qualifica avente coefficiente pari a quello della qualifica rivestita nel ruolo di provenienza e con la conservazione dell'anzianità di carriera e di qualifica possedute.

Gli ispettori aggiunti e gli architetti aggiunti sono collocati nei nuovi ruoli nelle qualifiche di ispettore ed architetto, dopo l'ultimo degli impiegati già collocati in dette qualifiche in base al precedente comma.

Il periodo di servizio prestato nelle qualifiche di ispettore aggiunto e di architetto aggiunto è valido sia ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione ad ispettore principale o architetto principale, sia ai fini degli aumenti biennali di stipendio.

Al primo concorso che sarà indetto per il conferimento di posti di ispettore e di architetto dopo l'entrata in vigore della presente legge potranno essere ammessi anche coloro che abbiano superato il limite massimo di età, purchè non abbiano compiuto

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

i 45 anni alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande.

Art. 22.

(Inquadramento nella carriera direttiva dell'Istituto centrale e dei Laboratori di restauro)

Il chimico e il fisico appartenenti al ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale del restauro, di cui al quadro 13/a annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono collocati nel nuovo ruolo previsto dalla tabella G, lettera d), allegata alla presente legge, conservando l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

Art. 23.

(Inquadramento nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva)

Gli impiegati appartenenti al ruolo della carriera di concetto dei restauratori dello Istituto centrale del restauro, di cui al quadro 32 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati nel ruolo della carriera di concetto dei restauratori di opere d'arte, di cui alla tabella H, allegata alla presente legge.

Gli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera esecutiva degli aiutanti e dei restauratori delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui al quadro 53, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati rispettivamente nei ruoli della carriera esecutiva degli assistenti e degli operatori tecnici, di cui alla tabella I, allegata alla presente legge.

Il collocamento è effettuato con l'attribuzione della qualifica avente coefficiente pari a quello della qualifica rivestita nel ruolo di provenienza e con la conservazione della anzianità di carriera e di qualifica possedute.

Art. 24.

(Ruoli aggiunti della carriera di concetto)

Gli impiegati appartenenti ai ruoli aggiunti della carriera di concetto dei segretari e dei disegnatori delle Soprintendenze alle antichità e belle arti sono ammessi a partecipare al concorso per merito distinto e agli esami di idoneità per la promozione:

1) a primo ragioniere, se siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale ovvero abbiano disimpegnato mansioni di economo;

2) a primo geometra, se siano in possesso del diploma di geometra;

3) a primo restauratore, se siano in possesso del diploma di maturità artistica o della licenza di istituto d'arte o del diploma di restauratore rilasciato dall'Istituto centrale del restauro.

Art. 25.

(Riserve di posti nei primi concorsi nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria)

Al primo concorso che sarà indetto per il conferimento di posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, di cui alle allegature tabelle H, I ed L, un terzo dei posti dei singoli concorsi è riservato al personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le Soprintendenze e gli Istituti di antichità e belle arti, che sia in possesso del titolo di studio previsto per i ruoli cui intende accedere e non abbia superato il 45° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dai rispettivi bandi per la presentazione delle domande.

Art. 26.

(Inquadramento dei capi tecnici e capi tecnici aggiunti)

I capi tecnici del ruolo dell'opificio delle pietre dure, della calcografia e del gabinetto

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fotografico, di cui al quadro 53/a annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati nella qualifica di operatore tecnico, nel ruolo della carriera esecutiva degli operatori tecnici, di cui alla tabella I allegata alla presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di carriera e di qualifica possedute.

Nella qualifica di operatore tecnico sono inquadrati altresì i capi tecnici aggiunti del ruolo di cui al precedente comma, i quali andranno ad occupare nella nuova qualifica i posti immediatamente successivi a quello occupato dall'ultimo impiegato inquadrato ai sensi del precedente articolo 23, comma secondo, e del presente articolo.

L'anzianità posseduta dai capi tecnici aggiunti nel ruolo di provenienza è computata per metà ai fini degli aumenti biennali di stipendio e dell'ammissione allo scrutinio o agli esami per la promozione alle qualifiche superiori.

Art. 27.

(Concorso riservato agli operatori)

Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva degli operatori tecnici, di cui all'allegata tabella I, possono essere conferiti, per non oltre la metà dei posti stessi, mediante i concorsi previsti dall'articolo 18, comma secondo, della presente legge, da espletare tra il personale, anche se sprovvisto di titolo di studio, appartenente al ruolo degli operatori, di cui al quadro 74/b annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Fino a quando non saranno state disposte le nomine a seguito dei concorsi di cui al precedente comma, gli operatori continueranno a prestar servizio con lo stato giuridico ed economico in godimento ed in corrispondenza saranno mantenuti scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del nuovo ruolo degli operatori tecnici.

Le disposizioni del comma precedente continueranno ad applicarsi nei riguardi di coloro che non abbiano partecipato ai concorsi anzidetti o non abbiano superato le relative prove.

Art. 28.

(Passaggio nei ruoli dei ragionieri e dei geometri)

Entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, gli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti possono chiedere di essere collocati, con le modalità di cui all'articolo 200, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

1) nel ruolo dei ragionieri, se siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale ovvero abbiano disimpegnato mansioni di economo;

2) nel ruolo dei geometri, se siano in possesso del diploma di geometra.

Dopo l'attuazione delle disposizioni di cui al numero 1) del precedente comma, un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo dei ragionieri è conferito mediante concorso per titoli agli impiegati delle carriere esecutive delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, che siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale e che abbiano disimpegnato mansioni di economo per almeno tre anni.

Art. 29.

(Assorbimento dei posti aggiunti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496)

Gli impiegati provenienti dal soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei posti aggiunti istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, presso il Ministero della pubblica istruzione, ruolo dei monumenti, musei

gallerie e scavi di antichità, sono collocati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari di cui alle tabelle *G, H, I* allegate alla presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera.

In dipendenza di tale collocamento i suddetti ruoli ordinari sono aumentati per ciascuna qualifica di un numero di posti pari a quello complessivo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche corrispondenti dei posti aggiunti di cui al precedente comma.

Art. 30.

(Assorbimento dei posti in soprannumero)

Effettuato l'inquadramento degli impiegati della carriera direttiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti nei tre ruoli di cui alla allegata tabella *G*, lettere *a), b), c)*, i posti in soprannumero nella qualifica di Soprintendente di 1^a classe in applicazione all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1959, numero 928, sono riassorbiti nei limiti dei posti vacanti nella qualifica medesima.

Le ulteriori promozioni in soprannumero previste dall'articolo 2 della citata legge numero 928 sono conferite nella qualifica di Soprintendente di 1^a classe, in ciascuno dei ruoli indicati nel comma precedente, nel limite dell'eventuale differenza risultante tra il terzo dei posti in soprannumero che avrebbero potuto essere conferiti nella qualifica predetta del ruolo di cui al quadro 13/a annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e i posti vacanti dopo che sia stato effettuato il riassorbimento dei soprannumeri. Sono computate per intero le frazioni di posto superiore alla metà.

Salvo il disposto del precedente articolo 29 e dei precedenti commi del presente articolo, i posti in soprannumero ad altro titolo nelle qualifiche dei ruoli sostituiti da quelli di cui alle allegate tabelle *G, H, I, L.*, sono riassorbiti nei limiti delle vacanze esistenti nelle corrispondenti qualifiche dei nuovi ruoli.

I posti in soprannumero, che non possano essere riassorbiti ai sensi del precedente

comma e che non trovino compensazione in vacanze esistenti nelle qualifiche superiori, rimangono in soprannumero e in corrispondenza sono dichiarati indisponibili altrettanti posti nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli.

Art. 31.

(Conferimento di incarico provvisorio negli uffici di economato)

Nel primo triennio dalla entrata in vigore della presente legge, all'ufficio di economato, di cui al precedente articolo 13, può essere preposto un impiegato del ruolo dei segretari (tabella *H*, lettera *b*) delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 32.

(Collocamento nel ruolo ordinario del personale ausiliario di ruolo aggiunto)

Con le modalità di cui all'articolo 346 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto dei custodi e guardie notturne delle Soprintendenze alle antichità e belle arti sono inquadrati nella qualifica di custode e guardia notturna del ruolo indicato nell'allegata tabella *L*.

Qualora in dipendenza del predetto inquadramento gli impiegati vengano a percepire uno stipendio inferiore a quello goduto, ai medesimi sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio d'importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 308, non si applicano ai ruoli degli assistenti, degli operatori tecnici e dei custodi e guardie notturne.

TITOLO IV

SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE,
BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE,
ISTITUTO DI PATOLOGIA DEL LIBRO E ISTITUTO PER IL CATALOGO
UNICO

Art. 33.

(Ordinamento e attribuzioni)

Il numero delle Soprintendenze bibliografiche, di cui al regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2074, e al regio decreto 11 aprile 1935, n. 575, è determinato in 22. Le relative circoscrizioni sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore delle accademie e delle biblioteche.

Ad ogni Soprintendenza bibliografica, all'Istituto di patologia del libro, nonché all'Istituto per il catalogo unico, di cui al successivo articolo 34, è preposto un Soprintendente di I o di II classe.

Il Soprintendente bibliografico, in aggiunta ai compiti di cui al citato regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2074:

1) coordina l'attività delle biblioteche pubbliche governative promuovendone, d'intesa con i direttori delle medesime, la migliore organizzazione ed il perfezionamento dei servizi;

2) assolve le funzioni di diretto superiore gerarchico nei confronti del personale preposto alla direzione delle dipendenti biblioteche pubbliche governative;

3) riferisce annualmente al Ministero sul funzionamento delle biblioteche pubbliche governative;

4) amministra i fondi posti a sua disposizione per il raggiungimento dei fini istituzionali e per il funzionamento delle biblioteche pubbliche governative.

I Soprintendenti bibliografici preposti all'Istituto di patologia del libro e all'Istituto

per il catalogo unico delle biblioteche italiane esplicano anche funzioni ispettive per il conseguimento dei fini propri dei rispettivi istituti.

Alle dipendenze dei Soprintendenti è costituito un ufficio economico, cui è preposto un impiegato appartenente al ruolo dei ragionieri di cui alla allegata tabella N.

Art. 34.

(Istituto per il catalogo unico)

Il Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche è soppresso con effetto dal 90° giorno dall'entrata in vigore della presente legge. Il relativo patrimonio è devoluto allo Stato.

Dalla stessa data è costituito, alle dirette dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, un Istituto per il catalogo unico delle biblioteche italiane con il compito di attendere alla redazione, pubblicazione, diffusione e aggiornamento del catalogo predetto.

Art. 35.

(Personale del soppresso Centro nazionale per il catalogo unico)

Con effetto dal 90° giorno dall'entrata in vigore della presente legge, il personale assunto dal Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche cessa dal servizio, con diritto ad una indennità, a carico del Centro medesimo, commisurata, per ciascun anno di servizio prestato o frazione di anno superiore a sei mesi, ad una mensilità del solo stipendio, paga o retribuzione, escluso ogni altro emolumento.

Ferma restando l'applicazione del precedente comma, il personale che alla entrata in vigore della presente legge si trovi alle dipendenze del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche da data anteriore al 1° gennaio 1959 e sia in possesso

dei requisiti prescritti per l'immissione nei corrispondenti ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative, può chiedere di essere assunto alle dipendenze dell'Amministrazione delle anzidette biblioteche nelle categorie di personale non di ruolo indicate nell'allegata tabella Q, nei limiti dei posti ivi previsti. Si prescinde dal limite massimo di età e, quanto al personale di I categoria, purchè fornito di laurea, dal possesso del diploma di maturità classica.

Le domande di assunzione devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche).

L'assunzione e l'inquadramento nelle categorie indicate nella allegata tabella Q sono disposti, con effetto dal 91° giorno dalla entrata in vigore della presente legge, subordinatamente al giudizio di idoneità di apposita Commissione, da nominarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composta di tre membri appartenenti ai ruoli del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o delle biblioteche pubbliche governative, con qualifica di Direttore di divisione o equiparata. Le funzioni di segretario sono esercitate da un consigliere appartenente ad uno dei ruoli anzidetti.

Nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici, di cui alle tabelle M, N — ruolo degli aiuti bibliotecari — O, P, allegate alla presente legge, sono mantenuti vacanti tanti posti quanti sono quelli occupati nelle corrispondenti categorie di personale non di ruolo o di ruolo aggiunto assunto a norma del presente articolo.

Art. 36.

(Trattamento giuridico ed economico del personale del soppresso Centro nazionale per il catalogo unico)

Al personale assunto ai sensi dell'articolo precedente compete il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale sta-

tale non di ruolo e ad esso si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, previsti dagli articoli da 344 a 350 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il periodo per il compimento dell'anzianità minima occorrente per l'applicazione del precedente comma decorre dalla data di assunzione nella categoria del personale statale non di ruolo.

La domanda di riscatto del servizio statale non di ruolo deve essere presentata contemporaneamente a quella di collocamento nei ruoli aggiunti, pena la decadenza dal collocamento nei ruoli stessi.

Il collocamento nei ruoli aggiunti non è consentito a coloro che al compimento del 65° anno di età non si trovino ad avere una anzianità complessiva utile ai fini della pensione di almeno 15 anni di servizio di ruolo aggiunto, nonchè di servizio statale non di ruolo per il quale è fatto obbligo di riscatto ai sensi delle vigenti disposizioni.

Al personale che non venga assunto alle dipendenze dell'Amministrazione delle biblioteche pubbliche governative è corrisposta una integrazione del trattamento di cui al primo comma del precedente articolo pari a tre mensilità dello stipendio, paga o retribuzione in godimento, escluso ogni altro emolumento.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 37.

(Inquadramento del Direttore dell'Istituto di patologia del libro e del conservatore della biblioteca di storia moderna e contemporanea)

Il Direttore dell'Istituto di patologia del libro e il conservatore della biblioteca di storia moderna e contemporanea in servizio all'entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, rispettivamente, nella qualifica di Soprintendente bibliografico di 2ª classe

e di Direttore, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica possedute.

Il predetto Direttore dell'Istituto di patologia del libro consegue la promozione a Soprintendente bibliografico di 1^a classe, anche in soprannumero, al compimento di 12 anni di anzianità senza demerito nella qualifica inferiore, qualora non abbia conseguito detta promozione in applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 38.

(Concorso riservato a posti di distributore aggiunto e dattilografo aggiunto)

Nella prima applicazione della presente legge, l'assunzione nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva di cui alla allegata tabella O è effettuata mediante concorso per esami e per titoli, riservato al personale ausiliario in servizio nelle biblioteche pubbliche governative all'entrata in vigore della legge stessa, anche se sfornito del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera esecutiva, che abbia svolto lodevolmente, per almeno sei anni, lavoro di distribuzione o di dattilografia.

Sono fatte salve le norme in favore degli invalidi di guerra e per servizio e dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Espletato il concorso riservato, il personale ausiliario che risulti in eccedenza rispetto ai posti di organico di cui all'allegata tabella P, rimane in ruolo in soprannumero. I posti in soprannumero sono riassorbiti con le vacanze che si verificheranno dalla entrata in vigore della presente legge.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI COMUNI

Art. 39.

(Norme incompatibili. Onere)

Per quanto non previsto dalla presente legge e che non sia in contrasto con la medesima si applicano le disposizioni vigenti.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1960.

All'onere di lire 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio finanziario 1960-61, mediante riduzione dello stanziamento del Ministero del tesoro, per il medesimo esercizio, destinato a sopperire ad oneri di carattere ordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

**CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE
CENTRALE E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI**

Coefficiente	Carriera direttiva dell'Amministrazione centrale		Carriera direttiva dei provveditorati agli studi	
	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
900	Direttori generali	12	Provveditori agli studi di 1 ^a cl.	109 (a)
670	Ispettori generali	36		
500	Direttori di divisione e ispettori capi	100	Provveditori agli studi di 2 ^a cl.	
402	Direttori di sezione	140	Vice provveditori	160
	TOTALE	288	TOTALE	269

Coefficiente	Qualifica	Organico
325	Consiglieri di 1 ^a classe	600 (b)
271	Consiglieri di 2 ^a classe	
229	Consiglieri di 3 ^a classe	
	TOTALE	600 (b)

a) di cui 14 a disposizione del Ministero per l'impiego in qualsiasi ufficio dipendente. Resta fissato in 47 unità il numero dei posti di provveditore agli studi conferibili a norma dell'articolo 282, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

b) Agli effetti dell'articolo 6 della presente legge, le dotazioni sono così stabilite:

230 posti per l'amministrazione centrale;

370 posti per i provveditorati agli studi.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B

ISPETTORI CENTRALI PER L'ISTRUZIONE ELEMENTARE, MEDIA E DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE, CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE, TECNICA E PROFESSIONALE, PER L'ISTRUZIONE ARTISTICA E PER LE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Coefficiente	Qualifica	Organico
670	Ispettori centrali di 1ª classe	} 233
500	Ispettori centrali di 2ª classe	
	TOTALE	233 (a)

a) di cui 26 per l'istruzione elementare; 199 per l'istruzione media e di avviamento professionale, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale, compresi gli ispettori centrali per l'educazione fisica e sportiva; 8 per l'istruzione artistica e musicale e per le antichità e belle arti. Gli aumenti sulle dotazioni organiche esistenti all'entrata in vigore della presente legge sono così graduati:

— per l'istruzione media e di avviamento professionale, classica, scientifica, magistrale e tecnica e per l'educazione fisica e sportiva: 38 posti per l'esercizio finanziario 1960-61 e 14 posti in ciascuno degli esercizi finanziari successivi, fino al 1968-69;

— per l'esercizio finanziario 1960-61: 8 posti di ispettore centrale per l'istruzione elementare e due posti di ispettore centrale per l'istruzione artistica.

TABELLA C

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO DI RAGIONERIA DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Coefficiente	Qualifica	Organico
500	Ispettori di ragioneria	55
402	Ragionieri superiori	105
325	Primi ragionieri	185
271	Ragionieri	195
229	Ragionieri aggiunti	} 220
202	Vice ragionieri	
	TOTALE	760 (a)

a) Agli effetti dell'articolo 6, le dotazioni per i servizi dell'Amministrazione centrale sono così stabilite: 20 ispettori di ragioneria, oltre a 80 unità, complessivamente, di impiegati con qualifica di ragioniere superiore, primo ragioniere e ragioniere.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA D

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO AMMINISTRATIVO
DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Coefficiente	Qualifica	Organico
500	Segretari capi	22
402	Segretari principali	98
325	Primi segretari	170
271	Segretari	300
229	Segretari aggiunti	400
202	Vice segretari	
TOTALE		990 (a)

a) Agli effetti degli articoli 6, 8 e 9 le dotazioni sono così stabilite:
 - per l'amministrazione centrale: 10 posti di segretario capo, 30 posti di segretario principale, 35 posti di primo segretario, 80 posti di segretario, 100 posti di segretario aggiunto e vice segretario;
 - per i provveditorati agli studi: 12 posti di segretario capo, 68 posti di segretario principale, 135 posti di primo segretario, 220 posti di segretario, 300 posti di segretario aggiunto e di vice segretario.

TABELLA E

CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Coefficiente	Qualifica	Organico
271	Archivisti capi	250
229	Primi archivisti e assistente alla vigilanza	500 + 1
202	Archivisti	700
	Applicati tecnici di 1 ^a classe dattilografi di 1 ^a classe	
180	Applicati	1.050
	Applicati tecnici di 2 ^a classe dattilografi di 2 ^a classe	
157	Applicati aggiunti	
	Applicati tecnici aggiunti Dattilografi aggiunti	
TOTALE		2.500 + 1 (a)

a) Agli effetti degli articoli 6 e 8 le dotazioni sono così stabilite:
 - per l'amministrazione centrale: 85 posti di archivista capo, 191 di primo archivista, compreso il posto di assistente alla vigilanza, 240 di archivista, 400 di applicato e di applicato aggiunto o qualifiche equiparate;
 - per i provveditorati agli studi: 165 posti di archivista capo, 310 di primo archivista, 460 di archivista, 650 di applicato ed applicato aggiunto o qualifiche equiparate.
 Gli applicati tecnici di 1^a e di 2^a classe e i dattilografi di 1^a e di 2^a classe partecipano insieme agli archivisti e agli applicati agli esami e agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista.

TEBELLA F'

**CARRIERE DEL PERSONALE AUSILIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI**

COEF- FICIENTE	Personale addetto agli uffici		Personale tecnico (a)	
	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
180	Commessi capi	1	—	—
173	Commessi	80	Agenti tecnici capi	1
159	Uscieri capi	300	Agenti tecnici	31
151	Uscieri	} 500		
142	Inservienti			
	TOTALE	881 (b)	TOTALE	32

a) Per i servizi dell'amministrazione centrale;

b) Agli effetti degli articoli 6 e 8 le dotazioni sono così stabilite:

— per l'amministrazione centrale: 1 posto di commesso capo, 20 di commesso, 110 di usciere capo, 140 di usciere e di inserviente.

— per i provveditorati agli studi: 60 di commesso, 190 di usciere capo, 360 di usciere ed inserviente.

TABELLA G

**CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO
DELLE SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI**

Coefficiente	Qualifica	Organico
A) RUOLO DEGLI ARCHEOLOGI		
670	Soprintendenti di 1 ^a classe	8
500	Soprintendenti di 2 ^a classe	15
402	Direttori	27
325	Ispettori principali	43
271	Ispettori	
TOTALE		93
B) RUOLO DEGLI STORICI DELL'ARTE		
670	Soprintendenti di 1 ^a classe	8
500	Soprintendenti di 2 ^a classe	15
402	Direttori	27
325	Ispettori principali	43
271	Ispettori	
TOTALE		93
C) RUOLO DEGLI ARCHITETTI		
670	Soprintendenti di 1 ^a classe	9
500	Soprintendenti di 2 ^a classe	16
402	Direttori	30
325	Architetti principali	53
271	Architetti	
TOTALE		108
D) RUOLO DEI CHIMICI, FISICI E MICROBIOLOGI		
500	} Chimici, fisici e microbiologi	6
402		
325		
271		
229		
TOTALE		6

TABELLA H

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO DELLE SOPRINTENDENZE ALLE
ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Coefficiente	Qualifica	Organico
A) RUOLO DEI RAGIONIERI		
500	Ispettori di ragioneria	3
402	Ragionieri superiori	10
325	Primi ragionieri	20
271	Ragionieri	32
229	Ragionieri aggiunti	45
202	Vice ragionieri	
TOTALE		110
B) RUOLO DEI SEGRETARI		
500	Segretari capi	2
402	Segretari principali	6
325	Primi segretari	14
271	Segretari	22
229	Segretari aggiunti	36
202	Vice segretari	
TOTALE		80
C) RUOLO DEI DISEGNATORI		
500	Disegnatori capi	3
402	Disegnatori principali	9
325	Primi disegnatori	18
271	Disegnatori	30
229	Disegnatori aggiunti	40
202	Vice disegnatori	
TOTALE		100
D) RUOLO DEI GEOMETRI		
500	Geometri capi	1
402	Geometri principali	4
325	Primi geometri	8
271	Geometri	12
229	Geometri aggiunti	20
202	Vice geometri	
TOTALE		45
E) RUOLO DEI RESTAURATORI DI OPERE D'ARTE		
500	Restauratori capi	1
402	Restauratori principali	3
325	Primi restauratori	7
271	Restauratori	9
229	Restauratori aggiunti	20
202	Vice restauratori	
TOTALE		40

TABELLA I

**CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO
DELLE SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI**

Coefficiente	Qualifica	Organico
A) RUOLO DEGLI ASSISTENTI		
271	Assistenti capi	18
229	Primi assistenti	45
202	Assistenti	72
TOTALE		135
B) RUOLO DEGLI OPERATORI TECNICI		
271	Operatori tecnici capi	16
229	Primi operatori tecnici	40
202	Operatori tecnici	64
TOTALE		120
C) RUOLO DEL PERSONALE ESECUTIVO		
271	Archivisti capi	25
229	Primi archivisti	70
202	Archivisti	100
180	Applicati	155
157	Applicati aggiunti	
TOTALE		350

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA L

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO DELLE SOPRINTENDENZE
ALLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Coefficiente	Qualifica	Organico
	RUOLO DEI CUSTODI E GUARDIE NOTTURNE	
173	Custodi capi	80
163	Primi custodi	370
153	Custodi e guardie notturne	1.400
	TOTALE	1.850

TABELLA M

CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLE SOPRINTENDENZE
BIBLIOGRAFICHE E DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE

Coefficiente	Qualifica	Organico
670	Soprintendenti bibliografici di 1 ^a classe	8 (a)
500	Soprintendenti bibliografici di 2 ^a classe	20 (b)
402	Direttori	32
325	Bibliotecari di 1 ^a classe	} 148
271	Bibliotecari di 2 ^a classe	
229	Bibliotecari di 3 ^a classe	
	TOTALE	208

a) Di cui 2 con qualifica di ispettore generale bibliografico.

b) Di cui 2 con qualifica di ispettore bibliografico.

TABELLA N

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO DELLE SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE E DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE

Coefficiente	Qualifica	Organico
A) RUOLO DEGLI AIUTO BIBLIOTECARI		
500	Aiuto bibliotecari capi	2
402	Aiuto bibliotecari principali	4
325	Primi aiuto bibliotecari	15
271	Aiuto bibliotecari	32
229	Ordinatori	77
202	Vice ordinatori	
TOTALE		130
B) RUOLO DEI RAGIONIERI		
500	Ragionieri capi	1
402	Ragionieri principali	2
325	Primi ragionieri	7
271	Ragionieri	14
229	Ragionieri aggiunti	24
202	Vice ragionieri	
TOTALE		48

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA O

CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO DELLE SOPRINTENDENZE
BIBLIOGRAFICHE E DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE

Coefficiente	Qualifica	Organico
271	Aiutanti capi	15
229	Primi aiutanti	45
202	Aiutanti	85
180	Dattilografi o distributori	} 205 (a)
157	Dattilografi aggiunti o distributori aggiunti	
TOTALE		350

a) Di cui 90 riservati alle qualifiche di dattilografo e dattilografo aggiunto e 115 riservati alle qualifiche di distributore e distributore aggiunto. Al concorso a posti di distributore aggiunto sono ammessi candidati di sesso maschile e di età non superiore a 25 anni.

TABELLA P

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO DELLE SOPRINTENDENZE
BIBLIOGRAFICHE E DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE

Coefficiente	Qualifica	Organico
173	Sorveglianti	24
159	Custodi (a)	36
151	Fattorini (a)	} 157
142	Fattorini aggiunti	
TOTALE		217

a) Gli attuali custodi capi e custodi conservano la rispettiva qualifica a titolo personale.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA Q

CONTINGENTE MASSIMO DEL PERSONALE DA INQUADRARE AI SENSI DELLO
ARTICOLO 35 DELLA PRESENTE LEGGE

	N. dei posti
Personale non di ruolo di 1 ^a categoria <i>b</i>	30
Personale non di ruolo di 2 ^a categoria	34
Personale non di ruolo di 3 ^a categoria	35
Personale non di ruolo di 4 ^a categoria	7
TOTALE	106

TABELLA R

PERSONALE DELL'ISTITUTO DI PATOLOGIA DEL LIBRO

CARRIERA DIRETTIVA

Coefficiente	Qualifica	Organico
500	Chimici, biologi e tecnologi	4 (a)
402		
325		
271		
229		
CARRIERA ESECUTIVA		
271	Fotografi, restauratori, stampatori, meccanici, disinfestatori o cartai	8 (b)
229		
202		
180		

a) Le promozioni ai coefficienti 500, 402, 325 e 271 si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo sette, nove, tre e due anni, rispettivamente, di permanenza nel coefficiente inferiore.

b) Le promozioni ai coefficienti 271, 229 e 202 si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo sette, otto e cinque anni, rispettivamente, di permanenza nel coefficiente inferiore.